

## **CONVENZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (L.R. 9/2001, ART. 15)**

### **TRA**

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Sicurezza, dr. Fabrizio Cristalli

### **E**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come "Ufficio Scolastico", con sede a Milano, in Via Polesine, n. 13, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore

### **PREMESSO** che:

- la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 32, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- l'Agenda 2030 dell'ONU prevede anche il conseguimento dell'Obiettivo 3 "Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età", volto al dimezzamento del numero di morti e feriti a seguito di incidenti stradali;
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, che introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica, al comma 2 dell'art. 3, promuove l'insegnamento dell'educazione stradale;
- la delibera CIPE n. 81 del 13 novembre 2003 ha approvato il "Secondo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", che prevede, tra l'altro, la creazione o il rafforzamento dei Centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale (CMR), raccordati con i Centri di monitoraggio provinciali e comunali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 15609 del 12 dicembre 2003 ha approvato il progetto regionale per la realizzazione del "Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2171 del 4 agosto 2011 ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'effettiva realizzazione dei Centri di monitoraggio regionali;
- la L.R. 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale", al comma 1 dell'art. 15, prevede la promozione, da parte della Regione, di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l'iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado ovvero di altri soggetti, anche privati;

- il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione n. 604 del 26 luglio 2019, ha approvato l'Ordine del giorno n. 472, concernente "la promozione e organizzazione di corsi di educazione e sicurezza stradale", invitando il Presidente e la Giunta regionale "a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché, compatibilmente con le risorse disponibili, vengano previsti adeguati stanziamenti accessibili, tramite bando pubblico, a cittadini, associazioni di cittadini e associazioni non a scopo di lucro, per l'organizzazione di corsi di educazione e sicurezza stradale";
- Regione pone particolare attenzione all'educazione e alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale e, mediante convegni, eventi, pubblicazioni, misure di finanziamento a favore degli enti locali ai sensi della l.r. n. 9/2001, contribuisce alla diminuzione degli effetti negativi che l'incidentalità stradale produce sulle persone e sull'economia;
- le attività del Centro regionale di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale (CMR) hanno fatto emergere indicazioni per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e formazione e di azioni per l'educazione stradale nelle scuole, per la prevenzione del fenomeno dell'incidentalità;
- l'Ufficio Scolastico, con nota del 13/11/2019, prot. n. 24829, agli atti regionali in data 13/11/2019, prot. n. 3832, ha manifestato il proprio interesse alla collaborazione con Regione per la definizione e l'attuazione di un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria di II grado, che preveda sia insegnamenti teorici, sia attività pratiche, con il coinvolgimento delle Forze dell'ordine, delle Polizie Locali e delle 12 province lombarde, per l'organizzazione, a livello provinciale, delle linee di intervento, come esplicitate nella proposta progettuale allegata alla nota stessa;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

1. Con la presente convenzione, Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione ad un progetto per la promozione, tra i giovani studenti, della prevenzione nell'ambito dell'educazione stradale, con il coinvolgimento delle Forze dell'ordine, delle Polizie Locali e delle 12 province lombarde, per l'organizzazione, a livello provinciale, delle linee di intervento, come esplicitate nella proposta progettuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti concordano di realizzare la *governance* regionale attraverso le seguenti azioni:
  - a) emanazione di un avviso, aperto a tutte le scuole secondarie di II grado, per la selezione della Scuola Polo capofila regionale, cui affidare la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla presente convenzione;
  - b) indizione di un bando per l'individuazione delle 12 Scuole provinciali;

- c) costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale (Direzione Sicurezza e Ufficio Scolastico Regionale), per il coordinamento delle attività delle Scuole provinciali e il monitoraggio dei progetti.

### **Art. 3 – Impegni di Ufficio Scolastico**

1. Ufficio Scolastico:
  - a) redige, condividendone i contenuti con Regione, l'avviso di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2, finalizzato alla raccolta delle domande e alla selezione della Scuola Polo capofila regionale;
  - b) individua la Scuola Polo capofila regionale, che dovrà coordinare la progettazione e curare la gestione amministrativo-contabile;
  - c) approva la graduatoria dei progetti;
  - d) costituisce il gruppo di lavoro interistituzionale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2, con il compito di coordinare, in una prospettiva regionale, le attività delle Scuole provinciali e il monitoraggio dei progetti;
  - e) si impegna a non beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, per le specifiche attività progettuali, oggetto della presente convenzione.
2. Affida i seguenti compiti alla Scuola Polo capofila regionale:
  - a) Indizione del bando (con capitolato tecnico e criteri di valutazione) di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, condiviso, nei contenuti, con Regione, per l'individuazione delle 12 scuole provinciali, che raccolgono, per il rispettivo territorio, le proposte progettuali delle scuole secondarie di II grado;
  - b) coordinamento della progettazione e dell'organizzazione delle linee di intervento nelle diverse province della Lombardia;
  - c) costituzione della commissione di valutazione di cui all'art. 6;
  - d) verifica della corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali;
  - e) coordinamento con Ufficio Scolastico per le attività di monitoraggio di cui all'art. 8.

### **Art. 4 – Impegni di Regione**

1. Regione sostiene finanziariamente l'attuazione del progetto per l'Educazione stradale nelle scuole, di cui alla presente convenzione, con un contributo massimo complessivo di € 164.970,00, che sarà erogato con le modalità indicate all'art. 7.
2. Regione presidia la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative, nonché le fasi di rendicontazione delle spese a cura della Scuola Polo capofila regionale.

### **Art. 5 – Contenuti delle proposte progettuali**

1. Le proposte progettuali devono essere finalizzate a favorire l'acquisizione di una cultura della prevenzione, basata sul rispetto rigoroso delle norme stabilite dal nuovo Codice della Strada per garantire l'incolumità personale e di quella di eventuali passeggeri a bordo del veicolo. Pertanto, le stesse proposte devono prevedere l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) diffusione tra le nuove generazioni di una rinnovata consapevolezza in materia di sicurezza stradale, tramite il coinvolgimento attivo di giovani studenti, educando in modo pratico, diretto e partecipe, con la collaborazione delle Forze dell'ordine e delle Polizie Locali;
- b) realizzazione di programmi per la conoscenza di norme e regole sulla sicurezza stradale;
- c) realizzazione di azioni di sensibilizzazione e informazione sui rischi di incidentalità stradale;
- d) elaborazione, in modo sistematico, di percorsi di educazione alla Sicurezza stradale, anche con eventuali iniziative di ricerca e realizzazione di siti web;
- e) realizzazione di moduli specifici di insegnamento di Educazione stradale, nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica;
- f) sensibilizzazione/informazione sulla relazione tra fattori psicofisici e guida;
- g) sensibilizzazione e formazione dei comportamenti del veicolo in dotazione;
- h) realizzazione di "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)";
- i) stipula di Convenzioni con il mondo produttivo territoriale, con riferimento a trasporti, viabilità e sicurezza;
- j) predisposizione di materiale utile per la realizzazione del prodotto divulgativo regionale;
- k) formazione docenti;
- l) realizzazione di un evento regionale e di eventi di piazza.

#### **Art. 6 – Commissione di valutazione**

1. La valutazione dei progetti presentati in esito al bando di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 verrà effettuata da una commissione composta da referenti di Regione e di Ufficio Scolastico.
2. La Commissione redige verbale sull'attività di valutazione svolta, specificando i progetti ammessi al finanziamento regionale, per l'approvazione della graduatoria da parte di Ufficio Scolastico.

#### **Art. 7 – Disposizioni finanziarie**

1. Regione eroga a Ufficio Scolastico il contributo massimo di € 164.970,00 in 2 *tranche*, con le seguenti modalità:
  - a) anno 2020: € 82.485,00, a titolo di acconto, a seguito dell'individuazione dalla Scuola Polo capofila regionale;
  - b) anno 2021: € 82.485,00, a saldo, a seguito di positiva valutazione delle attività svolte e della rendicontazione amministrativo-contabile delle spese sostenute, che dovrà essere trasmessa dalla Scuola Polo capofila regionale entro il 31 dicembre 2021.
2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla Scuola Polo capofila regionale e dalle Scuole provinciali dovrà essere conservata agli atti delle Scuole stesse per le eventuali verifiche della Regione finanziatrice.
3. La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte da Ufficio Scolastico nei confronti di

Regione medesima ed è da considerarsi escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

#### **Art. 8 – Monitoraggio delle attività**

1. Regione, in collaborazione con Ufficio Scolastico, monitora, attraverso il gruppo di lavoro interistituzionale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2, la realizzazione dei progetti ammessi.
2. Ufficio Scolastico trasmette a Regione la documentazione concernente le relazioni intermedia e finale, comprensive del quadro di sintesi della rendicontazione delle spese sostenute, volta ad illustrare le attività realizzate ed i risultati conseguiti.
3. Regione ed Ufficio Scolastico, attraverso lo stesso gruppo di lavoro interistituzionale, concordano un monitoraggio intermedio e conclusivo per rilevare gli esiti della realizzazione del progetto in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

#### **Art. 9 – Indicatori di valutazione**

1. Per la valutazione delle azioni attuative, Regione terrà conto dei seguenti indicatori, quantitativi e qualitativi:
  - numero di insegnanti, studenti e famiglie che hanno partecipato al progetto ed agli eventi di sensibilizzazione;
  - numero di istituti scolastici coinvolti;
  - numero di azioni svolte;
  - numero di enti e soggetti coinvolti;
  - rispetto del cronoprogramma;
  - rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi e azioni dei progetti e completezza delle relazioni intermedie e finale.

#### **Art. 10 – Referenti**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:
  - per Regione Lombardia: Dott. Fabrizio Cristalli
  - per l'Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale *pro tempore*

#### **Art. 11 – Durata**

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2021.

#### **Art. 12 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni**

1. La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati.

#### **Art. 13 – Responsabilità, manleva e recesso**

1. Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ufficio Scolastico sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.
3. L'attività di verifica degli adempimenti è di competenza di Regione.
4. Ufficio Scolastico esonera e solleva Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.
5. Nel caso in cui Regione intenda recedere dalla presente convenzione, è tenuta a dare ad Ufficio Scolastico un congruo preavviso, riconoscendo un contributo per le attività già svolte, purché debitamente documentate.

#### **Art. 14 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Milano, li 9 dicembre 2019

Firmato digitalmente:

Per Regione: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza  
Dott. Fabrizio Cristalli

---

Per Ufficio Scolastico:  
il Capo Dipartimento  
Dr.ssa Carmela Palumbo

*Trattasi di copie informatiche di documenti agli atti di questo Ufficio.  
La presente sottoscrizione ne attesta la conformità.*